

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 44

G.U.R.S. 14 dicembre 1996, n. 62

Promozione della fondazione "Federico II". (1)

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 5/2005 e annotato al 26/3/2002)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine della più ampia conoscenza e della diffusione dell'attività degli organi istituzionali della Regione e dell'Assemblea in particolare, e dei valori e del patrimonio culturale della Sicilia, è promossa, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice civile, l'istituzione di una fondazione denominata "Federico II".

2. La fondazione ha sede provvisoria in Palermo, Palazzo dei Normanni; la sede definitiva potrà essere individuata in altri edifici appartenenti al patrimonio della Regione.

Art. 2

1. La fondazione di cui all'articolo 1 realizza le proprie finalità preminentemente mediante:

a) la pubblicazione e diffusione di volumi, di riviste e notizie sull'autonomia e le sue istituzioni;

b) la promozione di convegni di studio, di ricerche giuridiche e storiche sull'autonomia e le sue istituzioni, di borse di studio e la collaborazione con istituti universitari e di ricerca italiani ed esteri e con i provveditorati agli studi siciliani;

c) la conservazione e l'ordinamento dell'archivio storico dell'autonomia e dell'attività dell'Assemblea;

d) la promozione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia e delle opere degli artisti siciliani.

Art. 3

1. Nel rispetto delle norme previste dal Codice civile in materia di fondazioni, l'atto costitutivo e lo statuto dovranno prevedere:

a) che la fondazione sarà amministrata da un organo composto dai componenti pro-tempore del Consiglio di Presidenza dell'ARS, dai rettori pro-tempore delle Università degli studi siciliane o loro delegati e da tre componenti nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana;

b) la costituzione di un comitato scientifico della fondazione;

c) la costituzione di un collegio dei revisori dei conti;

d) la nomina di un direttore generale.

2. L'intero consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo corrispondente alla legislatura. (2)

Art. 3 bis

(introdotto dall'art. 5 della L.R. 18/97 e abrogato dall'art. 129, comma 26, della L.R. 2/2002)

Art. 4

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 16 del Codice civile, lo statuto, ai fini dell'approvazione, è sottoposto al Consiglio di Presidenza dell'ARS.

Art. 5

(integrato dall'art. 40, comma 1, della L.R. 5/2005)

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio della fondazione mediante l'assegnazione di una somma iniziale di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e di un contributo annuo *per fini istituzionali e spese di gestione* di lire 500 milioni a decorrere dal 1997.

2. All'onere di lire 2.000 milioni autorizzati dalla presente legge per l'esercizio 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. La spesa di lire 500 milioni autorizzata per gli esercizi finanziari successivi al 1996, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

4. La somma di cui al comma 1, non impegnata alla chiusura dell'esercizio finanziario 1996, è reiscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 per le stesse finalità con provvedimento dell'Assessore per il bilancio e le finanze.

Art. 6

1. In caso di cessazione dell'attività, il patrimonio della fondazione, comunque acquisito, sarà devoluto alla Regione.

Art. 7

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 1996.

PROVENZANO